

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG /	2013 /	317068
DEL	20.12.2013		

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie
della Regione Emilia – Romagna

Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
degli II.OO.Rizzoli

e p.c.
Ai Direttori Di Distretto
Ai Responsabili di Presidio Ospedaliero
Ai Direttori dei Dipartimenti Cure Primarie
Ai Referenti del Sistema Informativo della
Specialistica Ambulatoriale
Ai Referenti Organizzativi della Specialistica
Ambulatoriale
Ai Responsabili Aziendali di Informazione e
Comunicazione
Ai Referenti Unici della Tessera Sanitaria, cedolino
MMG, anagrafi assistiti

delle Aziende Sanitarie
della Regione Emilia – Romagna

AIOP
ANISAP

Oggetto: precisazione in merito alla Circolare Regionale n.15 del 2 dicembre 2012 in materia di esenzioni ticket per reddito – rinnovo certificato esenzione per bambini con meno di 6 anni.

Come è noto, la Circolare 15 del 2 dicembre 2012, indica nel 31 dicembre di ogni anno la scadenza di validità del **certificato di esenzione per bambini con meno di 6 anni e con reddito familiare inferiore a € 36.151,98**, con obbligo di autocertificazione del sussistere delle condizioni che danno diritto all'esenzione (età e reddito).

In sede di rinnovo annuale del suddetto certificato per il quale l'interessato deve recarsi presso gli sportelli dedicati della propria Azienda USL, per fornire autocertificazione, si sono creati disagi tenuto conto della numerosità dei soggetti interessati.

Al fine di favorire il cittadino e minimizzare gli spostamenti sul territorio si ritiene opportuno **prorogare la validità** del certificato di esenzione per bambini con meno di 6 anni e con reddito familiare inferiore a € 36.151,98 **fino e non oltre il giorno del compimento dei 6 anni di età del bambino**, evitando in tal modo la compilazione annuale dell'autocertificazione del sussistere delle condizioni che danno diritto all'esenzione (età e reddito).

Rimane, comunque, in capo al cittadino la responsabilità di dare immediata comunicazione del venir meno, nel corso del periodo di validità del certificato, delle condizioni per beneficiare dell'esenzione (superamento del tetto di reddito e del limite di età) tramite il modello allegato alla circolare regionale 15/2010 (cfr. revoca).

Si invitano le Aziende USL a fornire adeguata comunicazione ai cittadini del proprio ambito di riferimento.

Si ricorda che, ai sensi del DPR 445/2000, in merito all'autocertificazione di dati non veritieri il cittadino è perseguibile penalmente in base all'art. 76 del suddetto Decreto.

Restano vigenti le disposizioni relative ai controlli sulle autocertificazioni infatti, qualora dai controlli emerga l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'Azienda Usl comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito e del corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, da versare al SSR, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire all'Azienda Sanitaria Locale la documentazione comprovante quanto dichiarato.

Distinti saluti.

Antonio Brambilla

